



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova
SETTORE TECNICO

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it



OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TELERISCALDAMENTO PER RISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO SANITARIA

1. CONDIZIONI DI ALLACCIO E DI FORNITURA

La presente disciplina le modalità allaccio e di fornitura del calore all'utenza termica allacciate alla rete del teleriscaldamento comunale.

2. RICHIESTE DI ALLACCIO

Per l'esecuzione dei lavori di allacciamento e l'attivazione della fornitura di energia termica il legale rappresentante o persona delegata è tenuto, nei termini di validità indicati, a:

1. Sottoscrivere la richiesta impegnativa di allaccio alla rete del teleriscaldamento;
2. Allegare e sottoscrivere il presente contratto di servizio, a titolo di completa visione e totale accettazione dello stesso e delle "Condizioni generali di fornitura di energia termica da teleriscaldamento", di cui in Allegato 1, con specifica approvazione delle clausole di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. e consensi relativi al trattamento dei dati personali di cui in Allegato ;
3. Allegare compilando e sottoscrivendo il modulo di cui all'Allegato 3 relativo al consenso al trattamento dei dati personali;
4. Allegare una copia della Carta di Identità in corso di validità;

3. DESCRIZIONE

Elenco prestazioni

L'allacciamento alla rete di teleriscaldamento verrà effettuato a cura e spese del Comune di San Benedetto Po per mezzo delle ditte da esso incaricate, mediante l'esecuzione delle seguenti attività:

- opere di allacciamento dalla tubazione stradale fino al limite di proprietà;
- opere di allacciamento con fornitura e posa delle reti interrato/aeree (tubazione di andata e ritorno) con ripristino della pavimentazione standard (asfalto/cemento/terra comune da giardino), all'interno della proprietà, con diramazione delle condutture dallo stacco di presa fino all'attuale centrale termica, lungo il percorso concordato ed evidenziato nella planimetria redatta al momento del sopralluogo della ditta esecutrice dei lavori.
- fornitura ed installazione di sottocentrale di scambio termico di potenzialità adeguata, e comunque non superiore a quella dell'impianto in esercizio, e relative apparecchiature di termoregolazione diverse in funzione della potenza termica installata, il tutto in proprietà del Cliente;
- fornitura ed installazione di quadro elettrico al servizio della strumentazione della sottocentrale di scambio termico alimentato dalla rete elettrica del Cliente;
- adeguamento impianto idraulico, limitatamente alla sottocentrale di scambio termico, a criteri di sicurezza applicabili al teleriscaldamento e allestimento delle pratiche per l'eventuale messa in servizio di



- attrezzature in pressione installate dal comune secondo le normative vigenti;
- opere in genere di trasformazione: idrauliche, elettriche, meccaniche, atte a collegare la sottocentrale all'impianto secondario di distribuzione interna del Cliente;
- consegna al Cliente del manuale d'uso e manutenzione della sottocentrale di scambio termico, del libretto di centrale o di impianto, dei certificati delle apparecchiature installate e delle dichiarazioni di conformità di cui al D.M. 37/2008;
- consegna del vettore energetico nelle condizioni di pressione e temperatura di seguito riportate:
 - temperatura d'esercizio (temperatura media giornaliera all'ingresso dello scambiatore) variabile da un minimo di 65 °C (+ o - 5 °C) ad un massimo di 80 °C (+ o - 5 °C); il valore massimo è da intendersi fornito in condizioni di punta con temperatura media giornaliera esterna inferiore od uguale ai 5 °C;
 - temperatura di uscita dagli scambiatori (ritorno) inferiore a 60 °C;
 - pressione massima di mandata al punto di consegna di 16 bar;
 - temperatura massima di mandata al punto di consegna di 80 °C;

Resta escluso dai lavori di allaccio alla rete tutto quanto non espressamente sopra indicato.

A carattere esemplificativo e non esaustivo rimango esclusi:

- eventuale rimozione e smaltimento di caldaie e serbatoi esistenti;
- eventuale rimozione di amianto e relativa bonifica;
- cessazione o variazione del contratto di fornitura di gas metano, se attivo;
- revisione dell'impianto elettrico e di messa a terra della centrale termica;
- eventuale sostituzione delle pompe di circolazione se non adeguate;
- collegamenti al circuito secondario (a valle dello scambiatore), qualora l'impianto di distribuzione interno non sia posizionato nei pressi della caldaia esistente;
- installazione di addolcitore di acqua con relativi trattamenti e di filtri su circuito secondario;
- opere murarie in genere e ripristini di pavimentazioni particolari e/o pregiate;
- diritti INAIL od altri enti ed organismi titolati per il successivo sopralluogo e collaudo dell'impianto. Gli impianti fino a 35 kW e quelli alimentati da scambiatori il cui primario utilizza acqua ad una temperatura non superiore ai 110 °C sono esclusi dalla Raccolta R recante specificazioni tecnico applicative del titolo II D.M. 1.12.75;
- pratiche di certificazione energetica, diagnosi energetica e relazione tecnica;
- assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile".

Condizioni di garanzia degli impianti

Il comune garantisce le tubazioni posate a propria cura all'interno della proprietà del Cliente per un periodo di almeno 10 anni dal giorno dell'installazione. Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati da terzi, cause esterne accidentali e atti vandalici.

Le sottocentrali fornite ed installate dal comune sono garantite, dalla data di installazione dell'impianto, per un periodo di 24 mesi.

La garanzia copre i danni causati da difetti d'origine dei materiali impiegati o di messa in opera. Sono esclusi i danni conseguenti ad imperizia nell'utilizzo dell'impianto, ad errata manutenzione, che resta a carico del Cliente, ed il mal funzionamento dovuto ad incrostazioni calcaree o sporcamento del gruppo di scambio termico. La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'anomalia sia segnalata entro 60 giorni dalla data in cui viene riscontrata.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutte le opere per l'allaccio alla rete del teleriscaldamento fatta eccezione per quelle escluse come sopra indicato sono a carico del Comune di San Benedetto Po, beneficiando di un contributo pubblico.

Prezzo di fornitura

Il corrispettivo che il Cliente si impegna a pagare per l'intera durata contrattuale è composto da:

- una quota Fissa denominata Corrispettivo di Potenza (CP):
- una quota Variabile denominata Corrispettivo di Energia (CE):

Corrispettivo di Potenza

Il Corrispettivo di Potenza, CP, espresso in €/anno, è indipendente dai prelievi effettuati e tiene conto della potenza termica allacciata.

Il valore base di tale corrispettivo, CP_0 , varia in funzione della potenza termica della sottostazione installata ed è stabilito annualmente dal Comune di San Benedetto Po con apposita deliberazione di G.C. sulla base dell'andamento dei prezzi rilevati dall'ISTAT con l'indice di rilevamento FOI.

Corrispettivo di Energia

Il Corrispettivo di Energia, CE, è determinato moltiplicando la quantità di energia termica prelevata, espressa in MWh, per il prezzo unitario. Tale prezzo sarà aggiornato annualmente con apposita deliberazione comunale tenendo conto della variazione annuale del costo del gas metano (comprese le imposte quali accise ed iva) rilevato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Il prezzo unitario, espresso in €/MWh e applicato a ciascun MWh di energia termica prelevato è determinato con la seguente formula:

$$CE = (CE_i - Agev)$$

Dove:

CE_i Prezzo unitario base per le diverse tipologie di utenza deliberato dal Comune per l'anno di riferimento ¹

Agev Agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e s.m.i. vigente per l'anno di riferimento ²

5. AVVIO FORNITURA

L'avvio della fornitura, salvo quanto riportato nell'art. 9 delle condizioni generali di fornitura, verrà comunicato mediante comunicazione scritta da parte del comune. L'inizio della fornitura è prevista a decorrere da 180 giorni successivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta, di eventuali ritardi e delle relative cause.

I tempi di allacciamento saranno preventivamente concordati con il Cliente durante il sopralluogo valutando la possibilità di anticipare o differire l'avvio della fornitura rispetto ai tempi sopra indicati.

6. NOTA OPERATIVA

Il presente contratto stabilisce un valore massimo di potenza disponibile. Al fine di mantenere le condizioni ideali di confort degli ambienti, in taluni periodi della stagione invernale potrebbe essere utile modificare il periodo di funzionamento dell'impianto secondario, anticipando l'accensione delle pompe di circolazione e posticipandone lo spegnimento, fino al limite di programmare un funzionamento in modo continuo in attenuazione notturna.

7. RICHIESTA INFORMAZIONI

E' possibile richiedere ulteriori informazioni all'ufficio competente comunale raggiungibile al tel. 0376/623037 oppure tramite mail: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it.

A seguito delle intese intervenute confermo la richiesta della fornitura sopra indicata.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle vostre Condizioni Generali di Fornitura di Energia Termica da Teleriscaldamento ed agli allegati, che sono parte integrante ed essenziale della presente, di cui

¹ Per l'anno 2023 il prezzo unitario base deliberato dal comune del Corrispettivo di Energia è il seguente:

- | | |
|--|--|
| - Per le utenze domestiche: | CE_{2023} = Euro 112,29 / MWh + iva. |
| - Per le utenze non domestiche: | CE_{2023} = Euro 106,48 / MWh + iva. |
| - Per le utenze con altri usi fiscalmente agevolati: | CE_{2023} = Euro 78,79 / MWh + iva. |

² Per l'anno 2023 l'Agevolazione fiscale è pari a Euro 21,9494 / MWh.

dichiaro di aver ricevuto copia, di averle esaminate e di accettarle in ogni parte.

Dichiaro altresì di aver ricevuto i documenti informativi di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003.

Data _____

Firma _____



ALLEGATO 1:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA TELERISCALDAMENTO

(da sottoscrivere ed allegare alla richiesta impegnativa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di fornitura di energia termica)

Art. 1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni generali si applicano le seguenti definizioni:

"Fornitore": Comune di San Benedetto Po, con sede legale in via E. Ferri n.79. Il comune potrà individuare per l'erogazione del servizio anche un gestore terzo che opererà per conto del comune.

"Cliente": il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha diritto alla fornitura di energia termica alle presenti condizioni.

"Punto di consegna": è il punto, identificato dal confine tra la rete del teleriscaldamento (di proprietà pubblica anche se realizzata su di area privata) e l'impianto termico privato, in cui l'energia termica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente.

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

21 Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia termica, per uso riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria mediante rete di teleriscaldamento da parte del Fornitore al punto di consegna. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dal contratto e dalle norme emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia.

22 Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, nonché nel contratto, che faccia riferimento a disposizioni emanate da enti o organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili ed imperative stabilite dai suddetti enti.

23 Il Fornitore, con preavviso non inferiore a sessanta giorni, può modificare le condizioni di fornitura per adeguarle al processo tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati, con facoltà del Cliente di recedere dal contratto nei medesimi termini mediante invio di lettera raccomandata a/r qualora le nuove condizioni siano più svantaggiose.

Art. 3. USO DELLA FORNITURA

3.1 Il Cliente non può cedere a terzi né utilizzare per scopi diversi o in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti l'energia termica oggetto del presente contratto. Il Fornitore ha diritto ad effettuare, a sua discrezione, controlli presso gli impianti del Cliente al fine di accertare l'uso dell'energia termica fornita. In caso di violazione di quanto prescritto dal presente articolo, il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 16.

3.2 Le denunce degli usi dell'energia termica previste da disposizioni di legge o amministrative presenti e future, avvengono a cura del Cliente ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte dal Fornitore. In quest'ultimo caso il Cliente si obbliga a fornire tempestivamente al Fornitore i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell'esattezza dei medesimi.

3.3 In caso di utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi in base ai prezzi ed alle eventuali imposte o tassi relativi all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 13, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie.

3.4 Le condizioni economiche e le eventuali agevolazioni indicate in contratto sono condizionate ad uso della fornitura di energia termica esclusivamente da teleriscaldamento.

Art. 4. PRELIEVO FRAUDOLENTO

4.1 Il Fornitore, in caso di prelievo fraudolento, effettua la ricostruzione dei consumi secondo la tipologia



dell'impianto e sulla base dei consumi medi di periodi analoghi e chiede il pagamento dell'energia termica illecitamente prelevata, oltre al risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, ove manomesse.

- 4.2 Nel contempo, il Fornitore ha facoltà di sospendere la fornitura di energia termica e di considerare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 16, salva ogni ulteriore azione legale.

Art. 5. PROPRIETÀ' DEGLI IMPIANTI

- 5.1 Il punto di consegna identifica il confine tra gli impianti di proprietà del Fornitore e quelli del Cliente.
- 5.2 Sono in ogni caso di proprietà del Fornitore, che può rimuovere alla cessazione del contratto, gli apparecchi di misura del calore, gli eventuali dispositivi di regolazione e limitazione dei parametri contrattuali, le sottostazioni termiche, le apparecchiature rimovibili ad uso dell'impianto installate a seguito dei lavori di allaccio alla rete, anche se installati a valle del punto di consegna. Tali apparecchiature sono da intendersi concesse in comodato d'uso gratuito al cliente per la sola durata del contratto di fornitura del calore.
- 5.3 Gli impianti e le apparecchiature del Cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti secondo le norme della buona tecnica. L'utilizzo di tali impianti e apparecchiature da parte del Cliente deve essere coerente con le norme di buona tecnica al fine di non determinare disservizi alla rete del Fornitore.
- 5.4 Le eventuali parti di impianto di proprietà del Cliente direttamente collegata alla rete del Fornitore dovranno rispettare le specifiche tecniche, reperibili presso gli uffici tecnici, previste dal Fornitore, al quale va comunque chiesto preventivo benestare sia per l'esecuzione dell'impianto, sia per successive modifiche o manutenzioni. L'effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente, prima dell'allacciamento, della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, ai sensi dell'art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37 da soggetto abilitato. Analoga dichiarazione deve essere presentata al Fornitore ogni qualvolta il Cliente apporti modifiche agli impianti di cui sopra.
- 5.5 In caso di successione nel contratto che comporti un mutamento del punto di consegna come è definito all'art.1, resta inteso che gli impianti a valle del punto di consegna, pur restando di proprietà del Fornitore, sono posti nella custodia del Cliente il quale diverrà responsabile dei danni ad essi o da essi derivanti, salvo il caso fortuito, e che sarà tenuto ad avvertire il Fornitore di ogni evento che possa ingenerare tali danni.

Art. 6. POTENZA TERMICA CONTRATTUALE

- 6.1 La potenza termica contrattuale, determinata all'inizio dell'anno contrattuale, è correlata alle temperature massime d'esercizio della rete di teleriscaldamento di cui alle condizioni di consegna del vettore energetico riportate nel contratto.
- 6.2 La portata di acqua calda o surriscaldata impegnata dal Cliente non può pertanto superare la portata massima, definita dal rapporto tra la potenza termica contrattuale e la differenza fra temperature massime d'esercizio, di cui alle suddette condizioni.
- 6.3 Il Cliente deve comunicare per iscritto eventuali richieste di variazioni di potenza termica che il Fornitore si riserva di accettare previa verifica delle condizioni di esercizio della rete.
- 6.4 La variazione è comunque subordinata all'eventuale adeguamento che il Cliente è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese secondo le indicazioni del Fornitore delle parti di impianto a valle del punto di consegna, siano esse di proprietà privata che del Fornitore, nonché al versamento degli importi a copertura dei costi dell'eventuale adeguamento degli impianti del Fornitore ubicati a monte del punto di consegna.

Art. 7. ACCESSIBILITÀ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 6.5 Il Cliente garantisce al Fornitore l'accesso nella propria proprietà, per verificare l'effettiva regolarità



dell'impianto e della fornitura, per effettuare la lettura dei gruppi di misura, nonché per sostituire o mantenere le apparecchiature di proprietà del Fornitore e di cui all'art. 5.

- 6.6 Il Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento degli apparecchi presso diluì installati e di proprietà del Fornitore.
- 6.7 In caso di negato accesso il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 16.

Art. 8. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

- 8.1 Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dal Fornitore all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente.
- 8.2 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di recapito o di occupazione dell'immobile somministrato oltre che le modifiche d'uso della fornitura. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Fornitore può sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se necessario, documentazione integrativa.
- 8.3 Con la sottoscrizione del contratto il Cliente che non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo.

Art. 9. PERMESSI, SERVITÙ E ALTRI ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

- 9.1 Il Fornitore subordina l'esecuzione dell'allacciamento e la somministrazione della fornitura, nonché i tempi di attivazione della stessa, all'esistenza delle autorizzazioni e servitù da parte delle proprietà interessate alla posa in opera degli impianti e al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni qualora fossero richieste da terzi o enti pubblici. La fornitura di energia termica viene mantenuta a disposizione del Cliente finché perdurano tali autorizzazioni, permessi servitù e diritti.
- 9.2 Qualora il Fornitore sia obbligato, per fatto a sé non imputabile, a rimuovere, in tutto o in parte, gli impianti di sua proprietà, non potendo più garantire la fornitura di energia termica, il contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno. In questa eventualità il Fornitore invia, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del contratto.
- 9.3 Il mancato completamento dei lavori, e quindi la non attivazione della fornitura nei tempi indicati nel contratto, non comporta risarcimenti o indennità nel caso in cui la causa derivi da terzi. Qualora il differimento derivi da cause imputabili al Fornitore, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto.
- 9.4 Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria per alimentare le apparecchiature di proprietà del Fornitore e di cui all'art. 5.

Art. 10. GARANZIE

- 10.1 A garanzia dell'esatto adempimento del contratto il Fornitore può richiedere al Cliente, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura.
- 10.2 Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta.
- 10.3 In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità.

- 10.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell'utenza.
- 10.5 In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente.

Art. 11. MISURAZIONE, LETTURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI

- 11.1 La misurazione dell'energia termica avviene tramite i misuratori installati dal Fornitore
- 11.2 La lettura dei gruppi di misura viene effettuata secondo le ordinarie periodicità in uso presso il Fornitore e comunque **almeno tre volte l'anno**, modificabili dal Fornitore nel corso del contratto dando preavviso al Cliente mediante comunicazione inserita in fattura, fatta salva la facoltà di letture supplementari e diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità.
- 11.3 La fatturazione dei consumi è di norma effettuata con **periodicità quadrimestrale** in base alle letture dei gruppi di misura o in base ai consumi stimati. Nel periodo estivo, per ragioni di economicità organizzativa, il Fornitore può modificare la periodicità della fatturazione. La prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza. Il Cliente può comunque chiedere la modifica dell'entità dei consumi stimati.
- 11.4 Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore può effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio.
- 11.5 Eventuali variazioni tariffarie sono applicate solo ai consumi effettuati a partire dal giorno in cui entrano in vigore, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero del periodo compreso tra una variazione e quella successiva. Le variazioni sono applicate sulle bollette emesse dopo la data della loro decorrenza, anche nel caso di ricorso a consumi stimati.
- 11.6 La suddivisione dei corrispettivi tra i singoli utilizzatori della fornitura è di competenza dell'amministrazione condominiale, dell'ente o della proprietà con la quale è stipulato il contratto.

Art. 12. VERIFICA DEI MISURATORI E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI

- 12.1 Il Cliente ed il Fornitore possono chiedere, anche in contraddittorio, la verifica della funzionalità dei gruppi di misura. Se dalla verifica risulta uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dall'autorità competente in materia, il Fornitore provvede alla ricostruzione dei prelievi nei limiti dei termini prescrittivi, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvede alla sostituzione o riparazione dello stesso. Quando le indicazioni del gruppo di misura risultino inattendibili i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni.
- 12.2 I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prende a riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi o condizioni tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento.
- 12.3 Il Fornitore accredita o addebita direttamente in bolletta le somme ricalcolate. Entro trenta giorni, il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e chiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata dal Fornitore.
- 12.4 Qualora la verifica sia chiesta dal Cliente ed il misuratore risultasse regolarmente funzionante, le spese sostenute per la verifica restano a carico del Cliente.

Art. 13. PAGAMENTI

- 13.1 Le fatture recapitate all'indirizzo indicato dal Cliente devono essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento non può essere superiore a trenta giorni dalla data di emissione delle fatture.
- 13.2 Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà chiedere, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), così come definito dall'art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998. A seguito di mancato pagamento viene inviato al Cliente un sollecito di pagamento e nel caso persista ulteriormente l'inadempimento viene inviata una raccomandata a/r con preavviso di sospensione della fornitura che indichi il termine ultimo e le modalità di pagamento. Dal giorno successivo il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, può sospendere la fornitura. Il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura nonché di eventuali costi di sospensione e riattivazione della fornitura.
- 13.3 In ogni caso il Fornitore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.
- 13.4 Il Cliente può chiedere al Fornitore, che si riserva la facoltà di accettare la richiesta, il pagamento del corrispettivo dovuto con rate successive. Sulle somme pagate a rate i clienti devono corrispondere gli interesse pari al tasso di riferimento fissato dal fornitore ed opportunamente comunicato. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dal Cliente entro il termine di scadenza della bolletta.

Art. 14. DURATA, RINNOVO, RECESSO

- 14.1 **La durata del contratto è annuale. Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata a/r con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza naturale.**
- 14.2 Ai fini della decorrenza del contratto, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di energia termica, quale risulta dalla documentazione comunale. Tale data è considerata come data di avvio del contratto.

Art. 15. CESSAZIONE DELL'UTENZA

- 15.1 Il Cliente può chiedere al Fornitore la cessazione della fornitura in ogni momento, mediante richiesta scritta, indicando l'indirizzo al quale spedire la fattura finale.
- 15.2 Il Cliente deve pagare gli eventuali oneri oggetto di rateizzazione sino alla scadenza naturale originariamente prevista dal contratto.
- 15.3 Il Fornitore cessa senza ulteriore avviso l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dal Cliente purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili al Fornitore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
- 15.4 La cessazione ha comunque efficacia a partire dall'acquisizione della prima lettura utile del contatore successiva alla richiesta.

Art. 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA', SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

- 16.1 Il Fornitore non risponde dei danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

- 16.2 Le interruzioni o le limitazioni di cui sopra non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.
- 16.3 Il Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di energia termica:
- in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 3,7,8, 10 e 13, previa messa in mora con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata a/r da considerarsi valida anche nei casi di compiuta giacenza presso le PP.TT. ovvero di rifiuto e/o mancato recapito per causa non imputabile al Fornitore (utente deceduto, sconosciuto, trasferito, irreperibile, non curato ritiro, etc);
 - in caso di prelievo fraudolento di cui all'art. 4, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli, anche senza preavviso e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia termica illecitamente prelevata.
- 16.4 Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfettaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente.
- 16.5 Decorsi quindici giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente ne abbia chiesto la riattivazione, il Fornitore ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di somministrazione (ex art. 1564 c.c).
- 16.6 Il Fornitore può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 3,4,7,8 e 9.

Art. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO

- 17.1 Il Cliente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.
- 17.2 Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata a somministrare e distribuire l'energia termica e tecnicamente idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Art. 18. PROCEDURE DI RECLAMO E DI CONCILIAZIONE

18.1 I Clienti possono presentare reclami per iscritto, via fax o via posta elettronica. I reclami anonimi non verranno presi in considerazione. L'Amministrazione risponderà in forma scritta, non oltre i quindici giorni dal ricevimento e si attiverà per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza dell'Amministrazione, al reclamante saranno fornite indicazioni per individuare il corretto destinatario.

Art. 19. FORO COMPETENTE, DOMICILIO, REGISTRAZIONE, SPESE

- 19.1 Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicita, mediante la sottoscrizione della richiesta di allaccio e fornitura il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio elettivo nell'indirizzo corrispondente ai locali ove sono collocate le apparecchiature di ricezione della fornitura di energia termica, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro esclusivo per il Contratto.
- 19.2 Il Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed in tale eventualità le relative spese sono a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.
- 19.3 Nei casi previsti dalla normativa fiscale è chiesto al Cliente il pagamento dell'imposta di bollo gravante sul contratto e relative copie.

Data _____

Firma _____



ALLEGATO 2:

Accettazione delle Condizioni generali di fornitura di energia termica da teleriscaldamento

Per le "utenze domestiche"

(da sottoscrivere ed allegare alla richiesta impegnativa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di fornitura di energia termica)

In particolare ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di conoscere ed approvare specificamente le clausole delle vostre Condizioni Generali di Fornitura sopra indicate di cui agli artt: 2 (Oggetto del contratto), 5 (Proprietà degli impianti), 7 (Accessibilità ed obblighi del Cliente), 9 (Permessi, servitù e altri oneri connessi alla fornitura), 10 (Garanzie), 11 (Misurazione, lettura e fatturazione dei consumi), 14 (Durata, rinnovo, recesso), 15 (Cessazione dell'utenza), 16 (Limitazioni di responsabilità, sospensione e risoluzione), 19 (Foro competente, domicilio, registrazione, spese).

Data _____

Firma _____

In relazione all'imposta sul valore aggiunto, disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i., ai sensi dell'art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445; dichiaro che il soggetto qui rappresentato utilizza l'energia termica somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella sottostanti tipologie, barrando la casella di interesse, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E) e non utilizza la stessa nell'esercizio di impresa o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva.

Barrare la casella di interesse:

- case di riposo condomini Edifici di culto scuole
 Impianti sportivi propria abitazione caserme altro (.....)

Consapevole che il fornitore addebiterà al soggetto qui rappresentato qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo lo stesso soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse.

Eventuali modifiche di tale utilizzo verranno da me tempestivamente comunicate al comune di San Benedetto Po che adeguerà l'imposizione fiscale in conseguenza di quanto dichiarato.

Data _____

Firma _____



ALLEGATO 3

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 DEL 30/6/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

(da sottoscrivere ed allegare alla richiesta impegnativa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di fornitura di energia termica)

Il D. Lgs. n. 196/03 (di seguito Codice), contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona, con particolare riferimento a riservatezza e identità personale.

Finalità del trattamento

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del Codice, La informiamo che il Comune di San Benedetto Po svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter eseguire l'allacciamento delle forniture, stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali, espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato.

I dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura vengono richiesti in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 333 della Legge n. 311/2004.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Codice.

Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono strettamente funzionali alla gestione delle richieste di allacciamento, alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).

La mancata raccolta determina l'impossibilità di fornire i servizi richiesti e di stipulare il contratto.

Il conferimento dei recapiti personali (telefono, fax, e-mail) è facoltativo, ma utile per una migliore gestione del rapporto contrattuale.

Incaricati del trattamento - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali raccolti sono trattati dal Responsabile sotto indicato e dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo il personale addetto ai servizi di sportello, allacciamento, fatturazione e contenzioso).

I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento, ad Autorità, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in adempimento di obblighi di legge (ad esempio, i dati catastali verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria). I Suoi dati non verranno diffusi.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di San Benedetto Po con sede a in via Enrico Ferri, 79. Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente responsabile dell'attività di Teleriscaldamento.

Sono state altresì nominate Responsabili del trattamento eventuali soggetti terzi a cui potrebbe essere affidata la gestione del servizio del teleriscaldamento

Diritti dell'interessato

Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi).

La preghiamo di rivolgersi al Responsabile del trattamento del comune di San Benedetto Po, individuato nel Responsabile del Servizio del Teleriscaldamento (ing. Lanfredi Florindo, tel. 0376/623044 – mail: florindo.lanfredi@comune.san-benedetto-po.mn.it).



Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti - Art. 9 Modalità di esercizio

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 9 (Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Data _____

Firma _____